

Direzione Tecnica  
il Direttore

**DISPOSIZIONE N.° 08** del **25 GEN. 2002** "Manutenzione del materiale rotabile impiegato dalle imprese ferroviarie e formazione del personale addetto alle operazioni di manutenzione."

### Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)";

Visto il D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T recante l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277 come modificato dall'art. 7 comma 1 del DPR 16 marzo 1999 n° 146;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n. 424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Stammi bene Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura N°14/2000 del 27 aprile 2000 relativa alle "Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile";

Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale N°12/2001 del 15 giugno 2001 relativa alle "Modifiche ed integrazioni alla Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. N°14/2000 del 27 aprile 2000";

Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale N°13/2001 del 26 giugno 2001 relativa ai "Requisiti per l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza";

Vista la relazione del Responsabile della Struttura Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie RFI/TC.CS/NS-norme/28/2002 del 14 gennaio 2002, ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 96 del D.P.R. 753/1980 e a agli articoli 7 e 11 del D.P.R. 146/1999;


Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

DELIBERA


È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 2 PAGINE  
La presente disposizione è composta di n° 2 pagine

Rete Ferrovie Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 16.722.911.639  
Cod. Fisc. n. 01885570581





- Art.1 Il materiale rotabile impiegato dalle imprese ferroviarie sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, deve essere mantenuto dalle stesse imprese secondo quanto previsto dai piani di manutenzione validati e depositati presso il gestore infrastruttura, al fine di assicurare che lo stesso mantenga nel tempo i requisiti di sicurezza e di compatibilità tecnica con l'infrastruttura, verificati al momento della sua ammissione tecnica in servizio.  
Le strutture di R.F.I. S.p.A. incaricate del ricevimento e della raccolta dei suddetti piani di manutenzione vengono definite con specifica procedura operativa.
- Art.2 Il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza e funzionali di un rotabile si ottiene attraverso:
- interventi di manutenzione preventiva, nel rispetto dei piani di manutenzione così come definiti dalla Disposizione n°14/2000 modificata ed integrata dalla Disposizione n°12/2001, entrambe citate in premessa;
  - interventi di manutenzione correttiva, a seguito di anomalie non previste che ne compromettono l'esercizio, al fine di ripristinare lo stato di funzionamento in sicurezza esistente prima della necessità dell'intervento correttivo.
- Di seguito con il termine "operazioni di manutenzione" si intendono ambedue le tipologie di interventi preventiva e correttiva.
- Art.3 Le imprese ferroviarie che effettuano servizi sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, devono garantire che i piani di manutenzione vengono correttamente rispettati e applicati.  
Le stesse sono tenute alla conservazione della documentazione e della registrazione scritta delle operazioni di manutenzione effettuate su ogni rotabile utilizzato, nel rispetto dei limiti delle scadenze previste, garantendo la disponibilità dei seguenti dati:
- rintracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate;
  - modalità di intervento;
  - indicazione degli operatori che hanno effettuato gli interventi;
  - copia originale dei piani di manutenzione.
- Le suddette registrazioni e documentazioni devono rimanere depositate presso gli stessi impianti di riparazione ( di seguito officine ) che effettuano gli interventi.
- Art.4 Ogni impresa ferroviaria deve possedere al suo interno una organizzazione tale da assicurare i necessari ritorni di esperienza con le officine, in relazione alle operazioni di manutenzione eseguite e riguardanti gli organi di sicurezza dei rotabili, al fine di intervenire in maniera pro-attiva e reattiva ad eventuali irregolarità riscontrate.
- Art.5 Le imprese ferroviarie devono dimostrare l'esistenza di un processo di distribuzione della documentazione tecnica relativa alla manutenzione dei rotabili, indirizzata verso tutti gli operatori delle officine interessati.





- Art.6 Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale professionalmente specializzato ed istruito sia sulle modalità di esecuzione delle operazioni, che sul corretto impiego degli strumenti di misura e delle attrezzature utilizzate.  
Devono comunque essere comprese le attività legate ai controlli non distruttivi ed alle operazioni di saldatura.  
Lo stesso personale deve essere informato sui rischi connessi con le attività per le quali viene impiegato.
- Art.7 La formazione del personale di cui al precedente articolo, la certificazione delle competenze, nonché i processi per il mantenimento nel tempo delle stesse, devono essere documentate e la documentazione deve essere conservata presso le sedi delle officine dove lo stesso personale opera.
- Art.8 Gli strumenti di misura e di ispezione, nonché le attrezzature utilizzate per le operazioni di manutenzione e di ispezione agli organi di sicurezza devono essere funzionali al loro impiego e conformi alle normative in materia di sicurezza.  
Essi devono inoltre essere verificati e controllati periodicamente per garantire i valori di taratura originali.  
I suddetti controlli devono risultare da apposita documentazione conservata presso le officine.
- Art.9 La presente disposizione si applica ad ogni officina, ovunque ubicata, che effettua ad ogni titolo operazioni di manutenzione sui rotabili impiegati dalle imprese ferroviarie.  
Per ogni officina sede di manutenzione deve essere, inoltre, garantita l'individuazione e la presenza di un responsabile.
- Art.10 Ai sensi degli articoli 7 e 11 del DPR 16 marzo 1999, n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per il rilascio e il mantenimento del certificato di sicurezza.

Michele Elia

